



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|---|---|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---|
| C-480/19, 29 aprile 2021 ECLI:EU:C:2021:334 | E con l'intervento di: Veronsaajien oikeudenvontayksikkö | Seconda | Rinvio pregiudiziale | FI | Ultima istanza | SI | / | Libera circolazione dei capitali | Imposte dirette - Redditi da capitale - Rendimenti distribuiti da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale - Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria - Differenza di trattamento - Articolo 65 TFUE - Situazioni oggettivamente comparabili |
| Classificazione | | | | | | | | | |
| Diritto secondario - Imposte dirette | | | | | | | | | |
| Questione pregiudiziale | | | | | | | | | |
| «Se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione [delle disposizioni nazionali] secondo cui i redditi che percepisce una persona fisica residente in Finlandia da un [OICVM] avente sede in un altro Stato membro, costituito in forma statutaria ai sensi della direttiva [OICVM] (...) non sono equiparati, ai fini della tassazione, ai redditi che tale persona percepisce da un fondo di investimenti finlandese costituito in forma contrattuale ai sensi della medesima direttiva (...) in quanto la forma giuridica dell'[OICVM] avente sede nell'altro Stato membro non corrisponde alla struttura giuridica del fondo di investimento nazionale». | | | | | | | | | |
| Dispositivo | | | | | | | | | |
| Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica. | | | | | | | | | |
| Nota redazionale | | | | | | | | | |
| Una persona fisica residente in Finlandia ("E") ha investito in un comparto di una SICAV di diritto lussemburghese, costituente un OICVM avente «forma statutaria (società di investimento)» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva OICVM. Gli investimenti del citato soggetto hanno riguardato la partecipazione agli utili, in base alla quale i rendimenti realizzati sono stati distribuiti annualmente dalla SICAV agli investitori. Il trattamento fiscale riservato in Finlandia a tali rendimenti lussemburghesi è stato peculiare e sfavorevole rispetto a quelli domestici. Nel contesto di tale fattispecie, con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il principio di libera circolazione dei capitali (articoli 63 e 65 del T.F.U.E.) debba essere interpretato nel senso che osti a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica lì residente, i rendimenti corrisposti dall'OICVM avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non siano trattati allo stesso modo dei rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica. Con la sentenza posta a decisione della causa C-480/19, la Corte di Giustizia ha ribadito che il principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Ciò in ragione della espressa disposizione contenuta nell'art. 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE. Tale norma, tuttavia, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato. Più precisamente, il paragrafo 3, dell'art. 65 citato stabilisce che le disposizioni fiscali nazionali non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. La Corte, nel distinguere tra fattispecie legittime o incompatibili, ha statuito che la (legittima) differenza di trattamento fiscale deve riguardare situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o deve essere giustificata da un motivo imperativo d'interesse generale. Applicando tali criteri alla concreta fattispecie, la Corte ha verificato che i rendimenti corrisposti dalla SICAV di diritto lussemburghese e a un beneficiario residente in Finlandia erano stati oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai rendimenti corrisposti tanto dalle società per azioni quanto dagli OICVM di diritto finlandese aventi forma contrattuale. Inoltre, il legislatore finlandese, non avendo subordinato la distinzione tra i redditi da capitale, da un lato, e i redditi da lavoro, dall'altro, alla forma giuridica dell'ente distributore, ha posto in una condizione di oggettiva comparabilità il trattamento dei rendimenti corrisposti rispettivamente da una SICAV di diritto lussemburghese e da un OICVM di diritto finlandese. Ne è derivata la discriminarietà della disciplina nazionale finlandese, non giustificata da motivi d'interesse generale. | | | | | | | | | |
| La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN | | | | | | | | | |